



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Presidente -	
ANDREA ZULIANI	- Consigliere -	R.G.N. 17316/2019
NICOLA DE MARINIS	- Consigliere -	Cron.
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere Rel.-	CC – 04/07/2024
FEDERICO VINCENZO AMEDEO ROLFI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17316/2019 R.G. proposto da:

[REDACTED] **rappresentati**

e difesi dagli Avvocati [REDACTED] **ed**  
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, [REDACTED]

**-ricorrenti-**



**contro**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA DELLA REGIONE SICILIANA (già AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.3 DI CATANIA), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] con domicilio digitale come da *pec* Registri giustizia;

**-controricorrente-**

**nonché contro**

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

**-resistente con mandato-**

**e contro**

[REDACTED]

**-intimati-**

avverso la sentenza n. 1023/2018 della Corte d'Appello di Catania, pubblicata in data 07.12.2018, N.R.G. 625/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04.07.2024 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.



## FATTO

1. La Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la loro domanda.

I ricorrenti, titolari di rapporto convenzionale per la medicina generale, avevano agito in giudizio sostenendo che l'Azienda Sanitaria Provinciale (di seguito ASP) di Catania non aveva correttamente calcolato il compenso aggiuntivo da corrispondere ai medesimi per il periodo da gennaio 1995 al 31 agosto 2005 ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. n. 484/1996.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda rilevando che i ricorrenti avevano richiamato una normativa in realtà inapplicabile, atteso che l'art. 45 del d.P.R. n. 484/1996 rinvia unicamente ai criteri previsti dal d.P.R. n. 314/1990, art. 41, lett. F.

Il primo giudice aveva precisato che il rinvio si riferiva non ai soli criteri di calcolo, ma anche a quelli di attribuzione, e che il compenso aggiuntivo non poteva essere corrisposto in funzione delle ore di attività mensile effettivamente svolte in quanto la normativa aveva previsto tetti massimi.

2. La Corte territoriale ha evidenziato che il compenso previsto dall'art. 45 del d.P.R. n. 484/1996 doveva essere determinato con i criteri di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 314/1990 nella misura cristallizzata al 30 aprile 1992 e che doveva poi essere incrementato con le cadenze previste dallo stesso art. 45; il compenso unitario così determinato andava moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese con il tetto massimo di 1500 scelte o della quota individuale, mentre le quote di carovita per il periodo 1986/1992 dovevano essere determinate sulla base dei criteri generali previsti dalla legge n. 38/1986 e dal d.P.R. n. 13/1986, art. 16, ossia sommando al compenso tabellare rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale la quota di carovita mensile spettante nel semestre precedente.

Ha dunque osservato che il nuovo sistema aveva previsto una quota fissa mensile che, una volta calcolata la base di partenza, costituiva valore unitario per tutti i medici prescindendo dal numero degli assistiti in capo a ciascun sanitario nel periodo antecedente.



Ciò premesso, ha rilevato che i ricorrenti avevano agito in giudizio sostenendo che l'azienda aveva erroneamente calcolato già nel maggio del 1986 le quote di carovita (perché non aveva tenuto conto del numero degli assistiti) e aveva erroneamente calcolato la rivalutazione delle quote.

Considerato che gli appellanti non avevano indicato il numero degli assistiti nei periodi antecedenti al 1 gennaio 1995, né avevano prodotto documentazione al riguardo, ha ritenuto l'appello inammissibile, prima ancora che infondato.

Ha inoltre reputato generica la doglianza inerente alla non corretta rivalutazione delle quote, in quanto non era stato specificato il presunto errore di calcolo ed ha rilevato che gli appellanti non avevano prodotto i cedolini relativi al periodo maggio 1986 novembre 1990.

3. Per la cassazione di tale sentenza i medici di medicina generale hanno proposto ricorso sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.

4. L'ASP di Catania ha resistito con controricorso.

5. L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana si è costituito con mandato.

6. [REDACTED]

[REDACTED] sono rimasti intimati.

## DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 della CEDU, nonché degli artt. 156, 164, 414, 421 e 437 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Evidenziano i ricorrenti che la rilevata inammissibilità dell'appello, fondata sull'asserita mancata individuazione di un elemento relativo all'oggetto della domanda e sulla ritenuta carenza di materiale probatorio, si è tradotta nell'erronea pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza della *causa petendi*.



Deducco che la carenza degli elementi essenziali previsti dall'art. 414 c.p.c., ravvisabile solo quando *petitum* e *causa petendi* siano totalmente mancanti o assolutamente indeterminati, comporta la nullità del ricorso, sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; sostengono che nella specie non sussisteva la nullità, che era stata comunque sanata, in quanto l'Azienda si era difesa nel merito tanto nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, e la domanda era stata rigettata nel merito sulla base di un percorso argomentativo specificamente censurato in appello.

Asseriscono che l'insufficienza della documentazione prodotta può semmai riguardare l'allegazione dei mezzi di prova.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 161, 329, 342, 346 e 434 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, mai eccepita nei gradi di merito, né rilevata dal giudice di primo grado.

Si sostiene che la formazione del giudicato interno avrebbe precluso il rilievo dell'inammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti e che i presunti vizi dell'atto introduttivo sarebbero stati sanati ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., e comunque coperti dall'acquiescenza ex art. 329 cod. proc. civ.

Si evidenzia che, una volta intervenuta la pronuncia nel merito, la Corte territoriale non poteva rilevare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio in mancanza di impulso di parte, in quanto la nullità del ricorso, ove non rilevata dal Tribunale, si converte in motivo di impugnazione, che nella specie non era stato formulato.

3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione delle disposizioni del d.P.R. n. 484/1996 relative all'istituzione del "compenso aggiuntivo" in correlazione con la conseguente violazione delle precedenti disposizioni riguardanti la determinazione della "indennità carovita" (con particolare riferimento alla violazione delle modalità di calcolo introdotte con l'art. 1 della legge n. 38/1986, l'art. 16 del d.P.R. n. 13/1986 e l'art. 411 del d.P.R. n. 289/1987); violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.



I ricorrenti criticano la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso che il numero degli assistiti a far data dal mese di aprile del 1986 dovesse essere considerato per il calcolo del "piede di partenza" del compenso aggiuntivo, che doveva essere, invece, valutato in base al d.P.R. 13.8.1981, al d.P.R. n. 882/1984, al d.P.R. n. 289/1987, al d.P.R. n. 13/1986 e al d.P.R. n. 314/1990.

Evidenziano che ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. nell'interpretazione della domanda il giudice deve tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, dell'effettiva volontà della parte, nonché dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. cod. civ.

4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia violazione delle disposizioni del d.P.R. n. 484/1996 relative all'istituzione del "compenso aggiuntivo" in correlazione con la conseguente violazione delle precedenti disposizioni riguardanti la determinazione della "indennità carovita" (con particolare riferimento alla violazione delle modalità di calcolo introdotte con il d.P.R. n. 289/1987); violazione dell'art. 421 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto generica la censura relativa all'erronea liquidazione del compenso aggiuntivo da parte della ASP di Catania, omettendo di considerare le produzioni documentali e le consulenze tecniche di parte depositate, che avevano indicato con chiarezza le diverse modalità di calcolo che avrebbero dovuto essere sviluppate.

5. Con il quinto motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 412, 421 e 437 cod. proc. civ., anche in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Si addebita nella sostanza alla Corte territoriale di avere ignorato le richieste istruttorie con le quali era stato sollecitato l'ordine di esibizione della documentazione necessaria e la mancata attivazione dei poteri officiosi per sanare eventuali carenze della prova documentale.

6. Con il sesto motivo, il ricorso denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto gli appellanti erroneamente soccombenti.



7. I primi due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondati.

La Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale ed ha ritenuto assorbita ogni altra questione, in quanto ha rilevato una carenza nell'allegazione dei fatti sia nel ricorso di primo grado che nell'atto di appello; nella sostanza ha dunque ravvisato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in proposito affermato che qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, abbia comunque proceduto all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam" su tale ultimo aspetto (Cass. S.U. n. 24469/2013).

Si è infatti chiarito che in tali ipotesi le argomentazioni relative al merito devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e dunque prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente è tenuta a censurare solo la dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione (Cass. n. 17004/2015; Cass. n. 30393/2017; Cass. n. 11675/2020 e Cass. n. 27388/2022).

Ciò premesso, deve rammentarsi che nel processo del lavoro la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo; ove non rilevata dal giudice di primo grado, la suddetta nullità è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto (Cass. n. 12923/2013).

Questa Corte ha inoltre chiarito che il difetto di allegazione può determinare la nullità della domanda, ma non l'infondatezza della stessa, con la conseguenza che se la nullità viene sanata occorre valutare nel merito il materiale probatorio offerto dalla parte (Cass. n. 15596/2024).

La Corte territoriale non si è conformata a tali principi, in quanto avendo rilevato l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti, ha nella



sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, mentre avrebbe dovuto decidere l'appello nel merito, valutando le censure proposte ed esaminando la documentazione prodotta.

8. I restanti motivi, che denunciano l'erroneità delle statuizioni relative ai criteri di calcolo del "piede di partenza" del compenso aggiuntivo, l'omessa valutazione della documentazione prodotta e delle richieste istruttorie, nonché la statuizione sulle spese di lite, devono pertanto ritenersi assorbiti.

9. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

10. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

### **PQM**

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 4.7.2024.

La Presidente  
Annalisa Di Paolantonio





Numero registro generale 17316/2019

Numero sezionale 3193/2024

Numero di raccolta generale 23059/2024

Data pubblicazione 26/08/2024

